



COMUNE DI CAMBURZANO

PROVINCIA DI BIELLA

Via Camilla Lampo n. 3 – 13891 CAMBURZANO (BI) – Tel 015590005

Indirizzo di Posta Elettronica: info@comune.camburzano.bi.it

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: camburzano@pec.ptbiellese.it

Ordinanza n. 9/2025

Registro Pubblicazioni n. 241/2025

in data 23 giugno 2025

Albo Pretorio Informatico

Ordinanza n. 9 del 23/06/2025

ORDINANZA PER MANUTENZIONE DEL VERDE, TAGLIO DI ALBERATURE PERICOLOSE, STERPAGLIE E VEGETAZIONE NON CURATA SU AREE PRIVATE CONFINANTI CON STRADE COMUNALI, AREE PUBBLICHE E RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

IL SINDACO

PREMESSO che lungo le strade comunali ed a ridosso delle aree pubbliche, a causa dell'incuria dei terreni confinanti di proprietà privata, può verificarsi una crescita incontrollata della vegetazione verso la sede stradale e verso le aree di uso pubblico rendendo difficoltoso o limitando la fruibilità;

CONSIDERATA la possibile presenza di:

- siepi che invadono la sede viaria, le pertinenze, le scarpate, i marciapiedi, i passaggi pedonali ed i parcheggi pubblici;
- piante radicate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e della chioma sulla sede viaria;
- piante radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco con seccumi, rami spezzati o danneggiamenti a seguito di passati eventi metereologici avversi, suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità dei segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizione tale che il fogliame o i rami possano causare intasamenti o comunque una minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

DATO ATTO che tali situazioni possono determinare le seguenti problematiche:

- limitazioni alla circolazione in sicurezza delle strade di uso pubblico, sia veicolare che pedonale;
- difficoltà di smaltimento delle acque meteoriche, in particolar modo in occasione di eventi atmosferici di forte intensità con conseguente incremento del rischio idrogeologico diffuso;
- rischi per l'incolumità pubblica;
- rischi legati alla propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone, degli animali, del patrimonio pubblico e privato;

CONSIDERATO che i proprietari delle piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche o di uso pubblico ed aree di proprietà comunale, sono tenuti ad adottare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti, avendo consapevolezza in merito alle prevedibili conseguenze in caso di eventi atmosferici di forte intensità, purtroppo sempre più frequenti;

VISTI gli artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. (Codice della Strada);

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 650 del Codice penale;

RITENUTO di fondamentale importanza il rispetto delle citate norme, per la tutela del patrimonio stradale e, più in generale, del territorio comunale, nonché per motivi di sicurezza, di interesse pubblico diffuso e di decoro;

ATTESA la propria competenza

ORDINA

Ai proprietari, conduttori, detentori ed utilizzatori a qualsiasi titolo, dei terreni confinanti con strade comunali ed aree pubbliche, di provvedere ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in relazione a quanto in premessa specificato, a:

- potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi ed estirpare cespugli e sterpaglie che provocano restringimenti, invasioni o limitazione di visibilità sulle strade confinanti;

- tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il ciglio stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, ovvero che interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- rimuovere completamente piante, alberi ed arbusti collocati lungo il confine stradale e/o in posizione non conforme con le disposizioni del Codice della Strada;
- rimuovere immediatamente alberi, ramaglie, sterpaglie e terriccio, qualora caduti dai propri fondi sulla sede stradale, sulle aree pubbliche o nel sistema di raccolta delle acque meteoriche per effetto di intemperie o per qualsiasi causa;
- adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità e funzionalità delle strade, delle aree pubbliche e della rete di raccolta delle acque meteoriche;
- Ai sensi dell'art. 31 del CdS devono mantenere le rive dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30 del CdS, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

E' fatto altresì obbligo ai proprietari/conduttori di:

- Provvedere agli interventi di cui ai punti precedenti ogni qualvolta si verifichino le problematiche definite in premessa;
- adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde siano effettuate nel rispetto di tutte le norme di sicurezza pubblica e per la circolazione di veicoli e/o persone;
- allontanare dai fondi e smaltire correttamente (secondo la normativa vigente) gli sfalci e le risultanze delle potature e degli interventi di manutenzione, in modo da evitare che in caso di evento meteorologico avverso questi possano riversarsi sulle strade e sulle aree pubbliche o causare problemi alla rete di smaltimento delle acque meteoriche;
- eseguire le eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze dai confini e dalle proprietà private impartite dal Codice civile e dal vigente Codice della Strada.

AVVERTE

Che in caso di inosservanza della presente Ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa secondo quanto previsto dagli artt. disciplinati dal Codice della Strada.

Che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Che si applica il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia in esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di controllare la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare le eventuali sanzioni nei confronti dei trasgressori.

La presente Ordinanza avrà validità fino al 30 maggio 2026.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line, resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità ed altresì pubblicata al sito istituzionale dell'Ente.

Che il presente atto venga trasmesso:

- al Prefetto di Biella
- alla Provincia quale proprietario delle Strade SP 403 e SP 338

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii., si rende noto che contro la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso giurisdizionale ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune.

Camburzano, 23 giugno 2025

**IL SINDACO
Dott. Luca MENEGON**

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993.

